

STUDI STORICI LUIGI SIMEONI

VOLUME LX
(2010)

Estratto

Direttore:
GIORGIO BORELLI

Comitato Scientifico: FRANCESCO BARBARANI (Università di Verona) - CARLO MARCO BELFANTI (Università di Brescia) - GIULIANA BIAGIOLI (Università di Pisa) - GIORGIO BORELLI (Università di Verona) - MICHELE CASSANDRO (Università di Siena) - ANDREA CASTAGNETTI (Università di Verona) - GIUSEPPE DE LUCA (Università Statale di Milano) - ANTONIO DI VITTORIO (Università di Bari) - TOMMASO FANFANI (Università di Pisa) - BERNARDINO FAROLFI (Università di Bologna) - LAURENCE FONTAINE (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi) - ANGELA GIRELLI (Università di Roma «La Sapienza») - ALBERTO GROHMANN (Università di Perugia) - ALBERTO GUENZI (Università di Parma) - GIUSEPPE GULLINO (Università di Padova) - PIER LUIGI LAITA - MIGUEL ANGEL LADERO QUESADA (Università Complutense di Madrid) - PAOLA LANARO SARTORI (Università di Venezia) - GIAN PAOLO MARCHINI (Conservatore del Museo Miniscalchi Erizzo di Verona) - PAOLA MASSA PIERGIOVANNI (Università di Genova) - GIULIANA MAZZI (Università di Padova) - ANGELO MOIOLI (Università Cattolica di Milano) - GIAMPIERO NIGRO (Università di Firenze) - ACHILLE OLIVIERI (Università di Padova) - ALESSANDRO PASTORE (Università di Verona) - PAOLO PECORARI (Università di Udine) - MAURIZIO PEGRARI (Università di Verona) - HANS POHL (Università di Bonn) - PAOLO PRETO (Università di Padova) - ENRICO STUMPO (Università di Siena) - MARIO TACCOLINI (Università Cattolica - sede di Brescia) - GIOVANNI VIGO (Università di Pavia) - GLORIA VIVENZA (Università di Verona) - GIOVANNI ZALIN (Università di Verona)

VERONA
ISTITUTO PER GLI STUDI STORICI VERONESI

ANDREA MOZZATO

I DRAPPIERI DI VENEZIA INCONTRANO
I LANAIOLI DI TERRAFERMA. PER UNA STORIA DEL LANIFICIO
VENETO NEL QUATTROCENTO (*)

(Prima parte)

1. INTRODUZIONE

Il commercio di stoffe di lana ricoprì un'importanza di primo piano nell'economia medievale di Venezia e della sua terraferma. Da Rialto i tessuti italiani ed europei raggiungevano i più remoti mercati mediterranei e mediorientali. A questo scambio partecipavano, in diversa maniera e misura, varie forze economiche: drappieri, mercanti, piccoli artigiani come tessitori o cimatori, ma anche imprenditori di altri settori, come speziali e merciai⁽¹⁾. Non erano solo veneziani, ma anche vicentini, padovani, veronesi, altri sudditi della Serenissima e vari stranieri. Date le buone possibilità di guadagno, l'ambiente nel quale essi operavano divenne competitivo e, per la regolamentazione spesso mutevole, complesso⁽²⁾. In questo articolo intendiamo porre l'accento sui diversi punti di contatto e di cooperazione fra veneziani e veneti, più che sulla concorrenza spesso sleale e accanita o sulle frizioni fra mercanti o artigiani dei diversi centri di terraferma in merito alla possibilità di commerciare a Rialto.

Dopo aver descritto dapprima, brevemente, i tratti distintivi del primo termine di paragone, la manifattura laniera lagunare, si cercherà di vedere nel secondo punto come Venezia, nel suo ruolo di Dominante, cercò di mettere in relazione il proprio lanificio con quelli di terraferma mediante una politica attenta alle peculiarità delle varie economie urbane, compresa la propria che si fondava sull'interscambio di lungo raggio. Nel terzo paragrafo verrà presentato qualche dato sul commercio dei panni attraverso il mercato di Rialto e, nel quarto, scendendo nella dimensione privata fra drappieri e lanaioli delle due sponde della laguna, si fornirà

(*) Relazione tenuta al convegno "Il lanificio veronese dal XIII al XVI secolo", organizzato dal Centro scaligero studi danteschi a Verona il 19 aprile 2008. Desidero ringraziare Federico Bauce, Edoardo Demo e Giovanni Zalin.

⁽¹⁾ Cfr. A. MOZZATO, *Uno speciale aretino a Venezia nel secondo Quattrocento*, "Annali aretini", 15/16 (2009), pp. 133-134.

⁽²⁾ Fra i mercanti forestieri vi fu chi operò legalmente e chi di contrabbando con copertura veneziana, almeno dall'ultimo quarto del Trecento; cfr. Archivio di Stato di Venezia (ASV), Provveditori di Comun, b. 1, reg. "maggior" (PC1), c. 90v.

qualche esempio su come presero forma gli accordi commerciali per trafficare a Venezia e sulle piazze mediterranee all'insegna di interessi comuni.

2. I DRAPPIERI VENEZIANI TRA STOFFE D'IMPORTAZIONE E PRODUZIONE PROPRIA

Fin dall'inizio del Duecento il passaggio in laguna di panni veneti ed esteri impresso un segno particolare alle ditte laniere veneziane. La rifinitura e la rivendita di semilavorati d'importazione costituirono, e avrebbero costituito ancora tre secoli dopo, elementi essenziali della loro attività. Nel 1226 il comune allestì nel palazzo centrale della piazza di Rialto alcuni "solai" destinati ad accogliere i panni lombardi, veronesi e toscani⁽³⁾. Nel 1255, uno dei primi drappieri veneziani a noi noti, Bonifacio di San Polo, poneva in vendita tessuti "franceschi" "stanfortini" e "sanquintini", santellari gialli, rossi e vergati, beretini, ma anche stoffe bergamasche e fiorentine⁽⁴⁾. Altri suoi colleghi vendevano panni di Brescia, Como, Crema, Cremona, Mantova, Milano, Parma, Pavia, Piacenza e Reggio oltre ai lussuosi prodotti della grande *draperie fiamminga*, della Francia settentrionale e dell'Inghilterra, conservati questi in un altro edificio comunale⁽⁵⁾. È lecito affermare che l'industria laniera veneziana, al momento della sua spontanea formazione, nacque proprio sulla spinta dei panni veneti e forestieri ed è significativo che le prime riunioni corporative dei lanaioli lagunari avevano luogo proprio in un vecchio deposito di drappi veronesi in ruga San Nicolò (oggi non più esistente, nei pressi di Sant'Aponal) dove il citato Bonifacio aveva la sua bottega e dove approdavano le barche con mercanzie provenienti da Padova e Treviso⁽⁶⁾.

Già dal 1230 le autorità marciane cercarono di intervenire sui rapporti commerciali e produttivi tra mercanti al di qua e al di là della laguna⁽⁷⁾. I tentativi di favorire i propri lanaioli contro i concorrenti veneti furono però destinati, per diversi motivi, a fallire. Durante la guerra commerciale con Treviso del 1280-1284, per esempio, il *Comune Veneciarum* impedì qualsiasi contatto con gli arti-

⁽³⁾ N. FANO, *Ricerche sull'arte della lana a Venezia nel XIII e XIV secolo*, "Archivio Veneto" s. V, 18 (1936), p. 123; R. CESSI - A. ALBERTI, *Rialto. L'isola - il ponte - il mercato*, Roma 1934 (rist. anast., Venezia 1991), pp. 250-251.

⁽⁴⁾ B. CECCHETTI, *La vita dei veneziani nel 1300. La città e la laguna*, Venezia 1885-1886 (rist. 1980), p. 13. Sui panni franceschi, chiamati così perché giungevano per via della Francia, v. nota 122 (seconda parte).

⁽⁵⁾ Cfr. M. ROBERTI, *Racio lombardi seu francisci*, "Nuovo Archivio Veneto", 36 (1908), pp. 5-23; R. CESSI, *Le relazioni commerciali tra Venezia e le Fiandre nel sec. XIV*, "Nuovo Archivio Veneto" n.s. 27 (1914), p. 23; H. HOSHINO, *I Chiarenti di Pistoia e Cremona, 1256-1261*, in ID., *Industria tessile commercio internazionale nella Firenze del tardo Medioevo*, a c. di F. Franceschi e S. Tognetti, Firenze 2001, p. 152.

⁽⁶⁾ CESSI-ALBERTI, *Rialto*, pp. 250-251; FANO, *Ricerche*, p. 150.

⁽⁷⁾ Nel 1316, i Soprastanti dell'Arte della Lana di Venezia riferirono al doge che "oc-tuaginta annis vel circa ipsi potuerant ire cum suis pannis ad follandum libere et sine aliquo dacio, exceptis duobus denariis pro bulleta"; FANO, *Ricerche*, p. 209 (ASV, *Commemoriali*, I, c. 266, nov. 1316).

giani del centro veneto; tuttavia questo ebbe la meglio per l'impossibilità dei veneziani di portare a follare i loro panni presso corsi d'acqua alternativi a quelli trevigiani⁽⁸⁾. Ma non vi furono solo motivi di ordine tecnico, ma anche di strategia economica. Nel 1354, in un periodo di estremo bisogno di manodopera dopo la peste nera e la terza guerra genovese, Antonio Pasqualigo propose in senato di vietare la vendita di panni d'importazione, ad eccezione di quelli fiorentini, franceschi e tedeschi, per avvantaggiare la lavorazione locale: la sua proposta colpiva quindi chi faceva affari con stoffe lombarde e venete e, proprio per questo, la *parte* fu respinta⁽⁹⁾.

La proposta del Pasqualigo portò alla luce un problema che col tempo sarebbe diventato sempre più spinoso: appoggiare le forze produttive cittadine senza interferire sulla circolazione di tessuti esteri. Per circa un secolo le soluzioni per assecondare le due esigenze furono diametralmente opposte: l'apertura totale dello spaccio ai panni forestieri e la rigida chiusura a protezione del prodotto interno. Entrambe le politiche si rivelarono controproducenti. L'ultima, in specialmodo, oltre ad aver gravemente danneggiato il ritaglio di Rialto, non era riuscita ad avvantaggiare i drappieri locali, abituati da generazioni ad importare e a rifinire liberamente pezze estere. Ancor più grave, l'intermittenza tra libera circolazione delle merci e rigido divieto, come nel 1373 o nel 1430, indusse i mercanti stranieri, ma anche gli stessi veneti, ad evitare il porto marciano e a cercare percorsi alternativi per piazzare stoffe dirette nelle Marche, in Puglia, in Dalmazia e in Levante⁽¹⁰⁾.

Solo intorno al 1450 si arrivò ad un equilibrato protezionismo che avrebbe lasciato spazio a molti prodotti non veneziani e questa soluzione fu possibile anche grazie all'allargamento dei confini dello stato. È importante mettere in rilievo che dopo la conquista di Terraferma infatti, nei periodi di stretta protezione, vi era completa libertà di vendita non solo dei panni inglesi ma anche di quelli veneti e la cosa riflette la costante volontà di non frapporre ostacoli tra i mercati della Dominante e quelli del territorio, considerati ora in un contesto più coeso⁽¹¹⁾. I lanaioli veneziani potevano così continuare come un tempo a commerciare e rifinire pezze prodotte da ditte esterne, in questo caso venete.

Era inoltre sopraggiunta la possibilità, per produttori e mercanti di stoffe, di formare società miste composte da veneziani e da non veneziani. Nel 1431 il governo prese l'importante decisione di favorire il legame dell'imprenditoria locale

⁽⁸⁾ FANO, *Ricerche*, pp. 117, 120; ASV, Maggior Consiglio (MC), *Liber Communis* (23 ott. 1281 e 29 gen. 1286); Avogaria di Comun (AC), *Bifrons*, c. 38v; R. CESSI, *Deliberazioni del Maggior Consiglio di Venezia*, Bologna 1950, v. 3, pp. 130-132.

⁽⁹⁾ FANO, *Ricerche*, p. 134. ASV, SM, reg. 27, c. 41r.

⁽¹⁰⁾ Cfr. *The production of Woollens in the 15th and 16th Centuries Venice* in *At the Center of the Old World*, in *At the Center of the Old World: Trade and Manufacturing in Venice and the Venetian Mainland (1400-1800)*, a c. di P. Lanaro, "Center for Reformation and Renaissance Studies", Toronto 2006.

⁽¹¹⁾ *La Mariegola dell'Arte della Lana di Venezia*, a c. di A. Mozzato, Venezia 2002 (M) 311-315, 347; ASV, SM, reg. 36, c. 110r; B. G. KOHL, *The records of the Venetian Senate on disk 1335-1400*, New York 1999, n. 2760; ASV, SM, reg. 57, c. 218v; reg. 59, c. 37r.

con quella esterna, rappresentata non solo da drappieri veneti ma anche da altri forestieri⁽¹²⁾. I provveditori di Comun, chiamati a riferire in senato sullo stato dell'industria laniera, affermarono che fosse necessario consentire agli artigiani lagunari, che di fatto non riuscivano a far fronte alla crescente domanda di stoffe del mercato di Rialto, di stringere società con i drappieri esterni, cosa prima vietata, nella speranza di rafforzare la lavorazione cittadina, da una parte, e di aumentare la produzione interna dall'altra. Il senato stabilì pertanto "quod cives Venetiarum facientes misterium artis lane possint habere societatem cum forensibus"⁽¹³⁾. In tal modo i senatori erano convinti di richiamare molti imprenditori esterni: con la possibilità di associarsi con drappieri locali i forestieri potevano godere anche dei privilegi commerciali di questi. Il governo permise infatti a potenziali soci esteri di caricare le stoffe su qualsiasi nave veneziana diretta in Oriente e di poter contattare liberamente a Rialto qualsiasi altro mercante senza l'intermediazione veneziana⁽¹⁴⁾. Un modo per aiutare il lanificio era dunque unire le forze dell'imprenditoria locale con quelle esterne⁽¹⁵⁾.

La crescita qualitativa e quantitativa della manifattura laniera veneziana nella prima metà del XV secolo può essere meglio intesa se messa in relazione con i numerosi lanifici di terraferma: un legame favorito dall'allargamento dei confini di un ricco stato territoriale, formato da un reticolo polinucleare di centri urbani densamente popolati, da percorsi di traffico nonché da importanti fiere e mercati. In altre parole, la conquista del 1404-5 aumentò le transazioni commerciali dei molti mercanti veneti già presenti da tempo a Rialto ed intensificò altri tipi di rapporti con gli artigiani lagunari. Entrati nello stato marciano, i produttori di Padova, Bassano, Verona, Vicenza affidarono con più facilità di prima filati, berrette, calze, panni e semilavorati ad artigiani lagunari grazie anche a dazi più leggeri. Analogamente per i lanaioli veneziani, le importazioni di lana veneta o l'invio delle pezze da far follare in terraferma non furono più impediti da ostacoli politici e godettero dell'appoggio del senato⁽¹⁶⁾ ed è significativo che proprio qualche anno dopo, nel 1412, si aprirono i cantieri per la costruzione della grande officina del Purgo di Rio Marin, poi nuova sede dell'Arte della Lana, parallelamente ad una generale ristrutturazione del mestiere.

⁽¹²⁾ ASV, SM, reg. 58, c. 79v.

⁽¹³⁾ Cfr. ASV, SM, reg. 52, cc. 186r e segg.

⁽¹⁴⁾ Nei momenti delicati la signoria premiò i mercanti stranieri non tanto con esenzioni ma con concrete possibilità di commerciare in città o in Levante. Nel 1383, per esempio, fu concesso a Filippo Grandis di Norimberga di aprire una drapperia a Rialto per aver importato in passato dalla Lombardia lana e panni in quantità; KOHL, *The records*, n. 2875; H. SIMONSFELD, *Der Fondaco dei Tedeschi in Venedig und die Deutsch-venetianischen Handelsbeziehungen*, vol. 1, Stuttgart 1887, pp. 113-14, n. 247.

⁽¹⁵⁾ ASV, SM, reg. 58, c. 79v. Ciò valeva solo per la lavorazione laniera, mentre per tutti gli altri mestieri vigeva la legge che vietava tali unioni.

⁽¹⁶⁾ M 290; MOZZATO, *The production of Woolens*, pp. 73-101. Per la ricca bibliografia sul tessile nel Veneto si vedano i lavori di Edoardo Demo, Silvana Collodo e Luigi Fontana. Sul rapporto tra sviluppo economico ed istituzioni politiche v. S. R. EPSTEIN, *Freedom and growth. The rise of states and markets in Europe, 1300-1750*, London-New York 2000.

3. LE IMPORTAZIONI DI “LANA NOSTRANA”

Come anticipato, i drappieri e i grandi mercanti lagunari, oltre ad importare stoffe estere per rifinirle e quindi riesportarle, ne producevano di proprie con lana spagnola, inglese e veneta. Lontano dai pascoli e dai centri di raccolta di lana grezza, essi erano più legati ai vari rifornimenti di materia prima dei colleghi dell'entroterra⁽¹⁷⁾. Maggiormente esposti alle carenze di approvvigionamenti marittimi, essi diventarono più dipendenti, nel caso delle lane *nostrane*, dai fornitori di terraferma⁽¹⁸⁾.

Poiché al tempo del dogado di Andrea Dandolo (1343-1354) le navi continuavano a tornare con le stive semivuote, il governo decise nel 1354 di puntare sulla materia prima del Trevigiano e del Cenedese imponendo ai pastori di quelle due aree ricche di ovini di vendere le loro lane solo a Venezia⁽¹⁹⁾. Era un tentativo di venire incontro a quegli artigiani veneziani che cercavano di procurarsi lana di propria iniziativa, come suggerisce l'esempio di Antonio Borzoto, tintore a Murano, il quale strinse negli anni Quaranta del XIV sec. un contratto di soccida col padovano Guizardo⁽²⁰⁾. Nel 1362, i capi dell'Arte della Lana fecero notare al senato l'efficacia dei provvedimenti emessi ai tempi di Dandolo e chiesero di insistere con quella politica e di far rispettare quei rego-

⁽¹⁷⁾ Per far fronte al problema il governo cercò di aumentare il più possibile i punti di approvvigionamento nel Mediterraneo; cfr. MOZZATO, *The production of Woolens*, pp. 75-80 e ID, *Una preziosa materia prima. La lana spagnola a Venezia fra tre e Quattrocento*, “Archivio Veneto”, s. V, vol. 170 (2008), pp. 25-57.

⁽¹⁸⁾ Il termine ‘lana nostrana’ indica la materia prima proveniente dalle vicinanze di un centro manifatturiero. Sulle lane venete v. M 11; E. DEMO, *L’“anima della città”*. *L’industria tessile a Verona e Vicenza (1400-1550)*, Milano 2001, pp. 27-39; G. CAGNIN, *Allevamento, transumanza e produzione laniera nel Trevigiano in età medievale*, in *Wool: Products and Markets (13th to 20th Century) – La laine: produits et marchés (XIIIe-XXe siècle)*, a c. di G. L. Fontana e G. Gayot, Padova 2004, pp. 79-112.

⁽¹⁹⁾ M 181; ASV, SM, reg. 28, c. 7r. Per il Trevigiano e il Cenedese sono state calcolate intorno al 1440 circa 450.000 pecore. L'aumento costante del numero di ovini avvenne già nella seconda metà del Trecento e numerose polize d'inizio XV secolo per il rinnovo degli estimi cittadini di Treviso confermano il dato; D. GASPARINI, *Pecore di montagna... poste di pianura: allevamento ovino e agricoltura nelle terre trevigiane in età moderna*, in *Montagna e Pianura*, a c. di A. Gardi, M. Knapton, F. Rurale, Udine 2001, pp. 22-35; G. DEL TORRE, *Il Trevigiano nei secoli. L'assetto amministrativo e il sistema fiscale*, Venezia 1990, pp. 23-53. Dagli atti notarili e giudiziari esaminati non emergono acquisti di lana nostrana da parte dei veneziani, tranne in un unico caso del 1458 relativo al nobile Giovanni di Vettore Tron, indebitatosi per 90 duc. con Giovanni da Arquà; ASV, Giudici di Petizion, Sentenze a Giustizia (GP), reg. 127, cc. 53v. Col tempo la qualità migliorò tanto che i panni di lana mista veneta e inglese potevano durare fino a vent'anni (G. REBORA, *Materia prima e costi di trasformazione nel promemoria di un lanaiolo veneto della fine del Quattrocento*, “Rivista Storica Italiana”, 82 (1971), pp. 149-152).

⁽²⁰⁾ ASV, Podestà di Murano, b. 6, f. 2, c. 18r. Dal 1404 il monastero di S. Lorenzo di Venezia percepiva le entrate derivate da alcuni pascoli del Padovano; S. Lorenzo, b. 39, 1404-1605, Proc. Piove n. 2 segg. IX.

lamenti⁽²¹⁾. Il governo andò anche oltre: non solo impose di convogliare in laguna la materia prima dei pascoli allora in possesso della Serenissima, ma estese tale obbligo anche ai pastori forestieri che portavano le loro pecore all'interno dello stato⁽²²⁾. Solo più tardi, nel 1391, il senato compensò quel decreto sfavorevole ai sudditi, che non tardarono a far sentire le loro proteste, con una franchigia del dazio sui filati inviati, come vedremo meglio nelle prossime pagine, a tingere in laguna. Il senato intese così, da un lato, pacificare i rapporti con la comunità trevigiana e, dall'altro, garantirsi una riserva di lana nelle immediate vicinanze favorendo inoltre i propri tintori⁽²³⁾. Una volta giunta in città, la lana nostrana, destinata solo ai telai veneziani, non doveva essere in alcun modo riesportata via mare⁽²⁴⁾. Per le ditte lagunari si trattava di un grosso aiuto.

Con l'acquisizione della Terraferma e il controllo delle vie di comunicazione terrestri, il governo poté insistere in quella direzione, come evidenza chiaramente una rubrica del capitolare dell'Arte della Lana che afferma: "che le lane nostrane sia condute a Venexia in quanta maçor quantità se può"⁽²⁵⁾. Nel 1406-1407 la Signoria estese infatti a Padova, Verona, Vicenza, Feltre e Belluno l'obbligo, valevole prima per le sole Treviso e Ceneda, di portare le lane a Venezia se queste fossero state vendute, o tosate, oltre i confini distrettuali, come nel caso delle pecore dei pastori vicentini che svernavano nel Mantovano, nel Ferrarese e nel Padovano⁽²⁶⁾. Al tempo stesso però, la Dominante confermò a più riprese fino al 1435 gli statuti delle arti delle città soggette e preferì prudentemente concedere esenzioni e deroghe intendendo mantenere in vigore vecchie consuetudini per non danneggiare, con una politica troppo venezianocentrica, i lanifici locali – non va dimenticato – potenziali acquirenti di lane ponentine vendute dagli stessi mercanti veneziani⁽²⁷⁾.

⁽²¹⁾ Sono degli anni Sessanta alcuni decreti regolanti la vendita e la circolazione delle lane a Venezia: M 198, 200, 297.

⁽²²⁾ M 181; v. anche G. CAGNIN, *Produzione e commercio dei panni di lana a Treviso nel Medioevo. Schede d'Archivio*, in *Tessuti Antichi. Secoli XIV-XIX. Tessuti abbigliamento merletti ricami*, a c. di Davanzo Poli, Treviso 1994, p. 298.

⁽²³⁾ ASV, MC, *Novella*, c. 52v. Cfr. CAGNIN, *Produzione e commercio*, p. 299.

⁽²⁴⁾ Si vietò agli ufficiali delle Tavole di emettere 'bollette di uscita' per i sacchi di lana veneta; ASV, SM, reg. 30, c. 87r e M 181. Nel 1471, quando tra le lane nostrane si contavano anche quelle dell'intero Stato da Terra nella sua massima espansione, si tolse qualsiasi tipo di esenzione; ST, reg. 6, c. 150v.

⁽²⁵⁾ M 348; ASV, SM, reg. 52, c. 198v (8 giu. 1419).

⁽²⁶⁾ M. FENNEL MAZZAQUI - E. ROSSINI, *La lana come materia prima nel Veneto sud-occidentale (secc. XIII-XV)*, in *La lana come materia prima. I fenomeni della sua produzione e circolazione nei secc. XIII-XVII*, a c. di M. Spallanzani, Atti della 1ª settimana di studi dell'Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini", Firenze 1974, p. 196.

⁽²⁷⁾ Belluno: ASV, SM, reg. 48, c. 196r; reg. 54, cc. 10v, 108v; reg. 57 cc. 95r-v; Bassano: reg. 57, c. 33r; Treviso e Padova: reg. 47, cc. 96r; 100r, 134r; reg. 57 c. 156r; Verona: reg. 49, c. 41r, reg. 57r, c. 96r; reg. 59, cc. 98v e segg; Vicenza: reg. 51, c. 134r. Le corporazioni del territorio dovevano rivolgersi all'autorità veneziana per confermare le aggiunte agli statuti, come fecero per esempio nel 1396 i gastaldi dell'Arte della Lana di Treviso;

Sull'efficacia di questi provvedimenti rientranti in una generale politica economica 'di distretto' non è possibile dir molto in merito alla lana. Come già avvenne con i trevigiani, tali restrizioni avevano creato tensioni e frizioni fra le città principali, favorite da Venezia, e i centri minori: Legnago e Porto si scontrarono con Verona; Schio, Valdagno e i Sette Comuni con Vicenza. Sentendosi privati delle lane migliori, oltre che esclusi dal grande traffico commerciale, alcuni lanaioli inviavano di contrabbando le loro merci in laguna col tacito accordo dei doganieri veneziani. Le lane di Marostica e di Bassano, destinate a Vicenza, a volte prendevano la via di Venezia, come capitò nel 1425⁽²⁸⁾. In questo contesto, alcuni veneziani pensarono di investire nella pastorizia. Nel 1415 Alvise Morosini aveva possedimenti proprio presso Porto di Legnago e con ogni probabilità riforniva la compagnia dell'arte della lana del figlio Benedetto con materia prima tosata da animali di sua proprietà⁽²⁹⁾. Negli anni Venti il drappiere Marino Dagolin acquistò delle pecore nel Feltrino mediante un prestito di una vedova, che accettò di essere ripagata in sacchi di lana che avrebbe poi rivenduto⁽³⁰⁾.

Nonostante la politica di sostegno alle importazioni di materia prima veneta, nel 1419 l'approvvigionamento di lana nostrana si rivelò insufficiente⁽³¹⁾. I mercanti della terraferma, oltre a dover sostenere di mal grado le restrizioni, furono scoraggiati dalla tassa d'entrata e dalla messetteria del 2,5%. Inoltre, i mercanti dei centri minori che esportavano in laguna, come detto, lane di contrabbando, agivano pur sempre illegalmente ai danni delle camere fiscali del territorio e, nella capitale, correvano non pochi rischi quando dovevano far registrare la lana alla dogana da terra. Con una decisione drastica ma lungimirante, il senato eliminò tutti i dazi sulle lane nostrane importate a Venezia peraltro esonerando i sudditi dal denunciare la merce in entrata, quindi incoraggiandoli a portar materia prima, precisando tuttavia che le altre lane italiane (pugliesi, marchigiane e abruzzesi) non rientravano nel nuovo ordinamento. Era più importante quindi dare lavoro agli artigiani lagunari che aumentare il gettito daziario col rischio di affrontare

ASV, SM, reg. 43, c. 147v. V. anche M. BORGHERINI, *L'arte della lana in Padova durante il governo della Repubblica di Venezia. 1405-1797*, Deputazione di storia patria, miscellanea di statuti e memorie, vol. X, Venezia 1964, pp. 191-207 e *Relazioni dei Rettori Veneti in Terraferma, Podestaria e capitanato di Padova*, Milano 1975, pp. 42-43, 153. Sulla "regione economica" e l'economia di distretto v. P. LANARO, *I mercati della Repubblica Veneta. Economie cittadine e Stato territoriale (secoli XV-XVIII)*, Venezia 1999, pp. 57, 79 e 97 e Id., *At the Center of the Old World. Reinterpreting Venetian Economic History*, in *At the Center of the Old World*, pp. 19 e segg. con ampi riferimenti bibliografici.

⁽²⁸⁾ FENNEL MAZZAOUI-ROSSINI, *La lana come materia prima*, pp. 188, 197; B. ZANAZZO, *L'arte della lana a Vicenza (secoli XIII- XV)*, Venezia 1914, pp. 137-142; DEMO, *L'"anima"*, pp. 12, 81-83.

⁽²⁹⁾ ASV, GP, reg. 60, cc. 70r-73r.

⁽³⁰⁾ ASV, GP, reg. 38, cc. 112v-113r; reg. 42, cc. 105r-106v. L'entità della somma ricevuta, oggetto della contesa, non è chiara: Marino parlò di 150 duc., mentre la donna di ben 400.

⁽³¹⁾ ASV, SM, reg. 52, c. 198v e M 348. Il nuovo dazio dei "poveri al pepe" del 1403 gravò sulle lane d'importazione quattro volte di più rispetto a quelle nostrane; UM, c. 46r; MC, *Leona*, cc. 15r-v, cc. 73r-v, cc. 82v-83r.

numerose e interminabili cause. A distanza di trent'anni, nel 1450, si ribadì la totale esenzione e si fissò a tre mesi di carcere, e 200 ducati di multa, la pena per chi riesportava via mare lane nostrane⁽³²⁾. Ancora una volta, ciò aveva incoraggiato i veneziani ad investire nella pastorizia: anche se le fonti da noi consultate non ci restituiscono altri nomi, nel 1454 il senato ci conferma la presenza di “plerique nobiles et cives nostri qui habe[bant] pascuas sua in illis territoriis”⁽³³⁾.

Nel corso degli anni, forse per aumentare le esportazioni dai distretti, forse per un'esigenza politica che andava oltre il commercio della lana, si continuò a concedere esenzioni e *libertà* alle comunità del Dominio. Nel 1428 fu accolta la richiesta dei lanaioli di Conegliano di bloccare l'importazione e l'esportazione di lana dal distretto per combattere le speculazioni che facevano aumentare il prezzo⁽³⁴⁾. Nel 1431 si concesse ai lanaioli vicentini di portare a Venezia anche lane delle pecore tosate fuori dal distretto⁽³⁵⁾. Nel 1435, in occasione della conferma degli statuti dell'Arte della Lana di Bassano, il senato ordinò ai rettori di vigilare affinché le lane giungessero in laguna proprio da quel distretto, con tutte le bollette previste e senza deviazioni⁽³⁶⁾. Nello stesso anno si ribadì che le lane nostrane ‘gentili’ veronesi potessero essere vendute unicamente a Verona o a Venezia⁽³⁷⁾. Nel 1439 e 1444 toccò rispettivamente ai veronesi e ai padovani ad avanzare le richieste che la Signoria accolse: la loro lana, o quella tosata durante lo svernamento, poteva essere portata nelle città principale senza ulteriori dazi veneziani. Infine, nel 1465 il senato ordinò all'arte della lana padovana di eleggere due uomini (altri due sarebbero stati eletti dai pastori del territorio) che stabilissero il prezzo delle lane da vendere esclusivamente al mercato di Padova o di Venezia⁽³⁸⁾.

Dal 1405, in definitiva, le ditte veneziane poterono contare maggiormente sulle lane venete precedentemente utilizzate solo dai lanifici del territorio e, stando a queste fonti legislative, Rialto divenne un importante punto di vendita di lane venete. Nel 1436 solo un terzo delle 40.000 libbre di lana prodotte nel Bassanese rimaneva nel territorio, mentre circa due terzi erano trasportati nella Dominante⁽³⁹⁾.

La centralità della materia prima locale è fuori discussione e lo dimostra il fatto che avrebbe salvato i produttori veneziani più volte dalle carestie di lana

⁽³²⁾ Le lane nostrane non godettero mai così di alcun beneficio di transito (“portafuora”); ASV, ST, reg. 2, c. 162v; PC1, c. 173v; b. 2, reg. “Primo” (PC2), cc. 32r-v; M 499. Sul “portafuora” v. SM, reg. 35, c. 91r; CESSI-ALBERTI, *Rialto*, p. 268.

⁽³³⁾ ASV, ST, reg. 3, c. 133r. Cfr. anche D. BELTRAMI, *La penetrazione economica dei veneziani in terraferma. Forze di lavoro e proprietà fondiaria nelle campagne venete nei secoli XVII e XVIII*, Venezia-Roma 1961.

⁽³⁴⁾ ASV, SM, reg. 56, c. 188r.

⁽³⁵⁾ ASV, SM, reg. 58, c. 54v; ZANAZZO, *L'arte della lana*, pp. 43-44.

⁽³⁶⁾ ASV, SM, reg. 59, c. 133r.

⁽³⁷⁾ ASV, SM, reg. 59, c. 96v.

⁽³⁸⁾ In caso di disaccordo il prezzo era stabilito dal podestà di Padova; ASV, ST, reg. 5, cc. 113v; 186v.

⁽³⁹⁾ ZANAZZO, *L'arte della lana*, p. 142.

spagnola e inglese, come per esempio nel 1466-67, nel 1522 o nel 1530⁽⁴⁰⁾. Per le autorità ciò comportava però gestire una situazione dagli equilibri delicati, che riguardava non solo lo stato da Terra ma anche quello da Mar (nel caso dell'Istria) e che andava sorvegliata con cura per evitare frodi, malcontenti e mancati approvvigionamenti⁽⁴¹⁾.

4. IL GOVERNO VENEZIANO E LE PRODUZIONI DI TERRAFERMA

Per poter acquisire spezie e altre merci orientali, le cui importazioni nel corso del Quattrocento aumentarono costantemente con l'incremento della domanda, i veneziani dovevano esportare in via crescente stoffe non solo di lusso ma anche di media qualità – perlopiù inglesi, lombarde e venete – riequilibrando in tal modo la sfavorevole bilancia dei pagamenti con l'Oriente⁽⁴²⁾. Il tradizionale sistema basato sull'interscambio di beni richiedeva che venisse rispettato, ancora nel Quattrocento, un antico principio seguito dai senatori del secolo precedente secondo il quale fosse meglio che le merci, nel caso in questione lana e stoffe, giungessero a Rialto piuttosto che altrove⁽⁴³⁾. Per questo obiettivo, divenuta nel XV sec. città dominante, Venezia dovette: a) affrontare la spiccata indipendenza di alcuni centri, Verona in testa; b) mettere a punto un'adeguata politica daziaria; c) mediare nelle rivalità tra centri maggiori e centri minori per evitare, a più livelli, squilibri dei mercati e, infine, d) coordinare le misure protezionistiche emanate per le singole città.

⁽⁴⁰⁾ ASV, SMr, reg. 20, c. 44r; PC1, c. 149r; v. B. DOUMERC, *Les Vénitiens dans la tourmente de la guerre civile en Catalogne (1462-1472)*, "Le Moyen-Age, Révue d'histoire et de philologie" 101/1 (1995), pp. 41-63. Nelle fonti cinquecentesche oltre alle lane spagnole troviamo quelle perpignane, padovane "scorciane", "pelici", comasche, mantovane, ferraresi e mirandolane: tutte lane di buona qualità utilizzate nei panni per i quali era previsto l'utilizzo delle lane iberiche di prima scelta e nelle stoffe d'imitazione fiorentina; M 817; B. DE PAXI, *Tariffa de pexi e mesure con gratia et privilegio*, Venezia 1503, p. 73. Sulla lana "scorciana" v. DEMO, *L'"anima"*, p. 43.

⁽⁴¹⁾ ASV, SM, reg. 60, cc. 124r, 135v e 189v; ST, reg. 1, c. 122v. Nel 1443 si concesse ai pastori delle Valsugana e dell'Alto Adige di vender lana in qualsiasi distretto del Dominio; FENNEL MAZZAOUI-ROSSINI, *La lana come materia prima*, p. 196; MAINONI, *L'economia di Bergamo*, p. 312. Il Senato ordinò nel 1461 di trasportare a Pola, a sostegno dei suoi lanaioli che producevano perlopiù grisi del valore di 15-25 duc., e non in altri luoghi la lana convogliata ad Umago; SMr, reg. 7, c. 29v.

⁽⁴²⁾ J. DAY, *The Levant Trade in the Middle Ages*, in *The Economic History of Byzantium*, pp. 807-814. Secondo Domenico Malipiero (*Annali veneti dall'anno 1457 al 1500*, a c. di A. Sagredo, "Archivio Storico Italiano", v. 7/II, Firenze 1844, p. 622) e Marin Sanudo (cit. in ASHTOR, *Die Verbreitung*, p. 28), nel 1486 partirono per le Fiandre quattro galere con spezie per 180.000 duc., mentre per il Levante ne salparono sette cariche perlopiù di stoffe per un valore di 310.000 duc. (quattro per Alessandria, 230.000 duc.; tre per Beirut con 80.000 duc.); vent'anni dopo con le mude di Alessandria e di Beirut vennero stivate altre 2.000 balle di panni del valore di 600.000 duc..

⁽⁴³⁾ Cfr. R. CESSI, *Politica ed economia di Venezia nel Trecento*, Roma 1952, p. 19.

a) Se nel Trecento le merci in laguna erano attratte con mirate politiche daziarie e patti commerciali, nel secolo successivo il passaggio per le dogane veneziane fu imposto per legge. I decreti tuttavia si rivelarono di difficile applicazione: l'allargamento dei confini rese più chiara la dinamicità di alcuni centri urbani, la debole forza di attrazione economica esercitata su di essi dalla Dominante, oltre alla difficoltà per quest'ultima di forzare a proprio vantaggio gli antichi scambi che, alla luce dei nuovi regolamenti, divennero illegali, ovvero contrabbando⁽⁴⁴⁾. Alcuni tentativi del senato di intervenire direttamente sulla produzione del territorio, come fece col Purgò di Venezia, incontrarono infatti la resistenza delle corporazioni locali che avviarono con la Signoria una lunga contrattazione per garantirsi *libertà*, grazie, deroghe e privilegi conservanti di fatto le tutt'altro che uniformi "economie di distretto" ereditate dalle precedenti signorie⁽⁴⁵⁾.

I veronesi, che fin dal Trecento conducevano i loro panni a Mantova, a Ferrara, in Romagna, nelle Marche e in Puglia, ricevettero nel 1405 il privilegio di commerciare liberamente; nel 1421 fu imposto loro però il transito per Venezia, anche se si decise di ridurre il dazio a un ducato su ogni pezza riesportata via mare⁽⁴⁶⁾. Nel 1422 si pensò di applicare l'analogo dazio di favore anche ai mercanti forestieri che commerciavano in panni scaligeri equiparandoli ai sudditi veronesi, ma il decreto, proprio per questo motivo, non fu approvato per una manciata di voti⁽⁴⁷⁾. La stessa legge, che al tempo imponeva il percorso lagunare ma garantiva un lieve dazio di un ducato per pezza, fu prevista nel 1428 per i mercanti di Padova, Bergamo, della Val Seriana, Val Brembana e di Gandino⁽⁴⁸⁾.

Nonostante le fonti veneziane ci fanno conoscere qualche veronese osservante questi decreti (ma anche qualche trasgressore sanzionato) l'indipendenza economica degli ex mercanti scaligeri non sembra essere stata messa in discussione⁽⁴⁹⁾. Queste

⁽⁴⁴⁾ DEMO, *L'"anima"*, p. 251 e segg. Sullo stesso problema di definizione del mercante rispetto all'area politica d'azione v. Ph. BRAUNSTEIN, *Immagini di una identità collettiva: gli ospiti del Fondaco dei Tedeschi a Venezia (secoli XII-XVII)*, in *Sistema di rapporti ed élites economiche in Europa (secoli XII-XVII)*, a c. di M. Del Treppo, Napoli 1994, pp. 67, 68. In queste attività prese parte anche qualche patrono di galera veneziano che si accordò con mercanti stranieri per il trasporto dei loro panni verso Rimini, S. Benedetto del Tronto e Ortona da smerciare poi in Puglia, in Dalmazia e in Albania. Si prevede per i contrabbandieri un mese di carcere, la confisca del carico e la forte ammenda di 5.000 lire (1.220 duc.); ASV, SM, reg. 43, c. 58r. Nel 1411 il senato esclude la possibilità di indennizzo in caso di sinistro marittimo per quei mercanti che caricavano le merci fuori dall'Adriatico su nave forestiera; SM, reg. 49, c. 140r (copia); cfr. anche DEMO, *L'"anima"*, p. 13.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. P. LANARO, *Periferie senza centro. Reti fieristiche nello spazio geografico della terraferma veneta in età moderna*, in *La pratica dello scambio. Sistemi di fiere, mercanti e città in Europa (1400-1700)*, a c. di P. Lanaro, Venezia 2003, pp. 22-37. V. poi nota 27.

⁽⁴⁶⁾ ASV, SM, reg. 53, c. 182v.

⁽⁴⁷⁾ ASV, SM, reg. 54, c. 64v.

⁽⁴⁸⁾ ASV, SM, reg. 53, cc. 8v e 77v; UM, cc., 8v e 77v; v. anche G. ALBINI, *Contadini-artigiani in una comunità bergamasca: Gandino sulla base di un estimo della seconda metà del '400*, in *Studi di storia medioevale e di diplomatica (14)*, Como 1993, p. 119.

⁽⁴⁹⁾ Per esempio Pietro da Villa Veronese e il garzatore di Verona Alberto di Stefano. Nel 1433 essi caricarono otto balle di panni veronesi sulla nave di Andrea Lio da inviare alle

imposizioni non vennero rispettate e furono quindi riemanate dal senato al riaprirsi di altre controversie nel 1425, nel 1437⁽⁵⁰⁾, nel 1455 e più tardi, quando la produzione veronese aumentò, nel 1475, ma ancora con scarso risultato⁽⁵¹⁾. Per evitare le dogane veneziane, nel 1481 Benedetto Cotrugli spedì a Ragusa attraverso Pesaro 50 pezze comprate a Verona⁽⁵²⁾. Nel 1483 i Soprastanti dell'Arte della Lana di Venezia requisirono 20 panni veronesi che Francesco Dolfin importò illegalmente da Ragusa⁽⁵³⁾. Nel 1485 e 1488 Venezia fu costretta a ristabilire l'antico privilegio secondo il quale solo i cittadini di Verona potevano effettuare esportazioni in Puglia, nella Marca Anconetana e in Romagna con licenza del podestà di Verona e con una fideiussione di due ducati per pezza imposta in caso di eventuale vendita, senza poterli esportare in Albania; gli altri mercanti dovevano passare per Venezia⁽⁵⁴⁾.

Anche Brescia e Bergamo mostrarono analoghi segni di autonomia che Venezia finì per assecondare. Nel 1452 il senato consentì alla prima, per esempio, di commerciare direttamente con i mercanti tedeschi senza passare per la laguna⁽⁵⁵⁾. Nel 1500 Bartolomeo de Paxi considerò "normali" le importazioni di panni da Mantova, da Carpi e dalla Mirandola e non da Venezia, quindi in teoria di contrabbando⁽⁵⁶⁾. Nel 1517 si concesse ai mercanti bresciani che indirizzavano Olttralpe i loro panni tinti di non farli transitare per le dogane della Serenissima, ma si controbilanciò quella deroga con una forte riduzione di dazi imposto sugli altri panni spediti alle fiere di Sottovento attraverso il proprio porto, ribadendo inoltre che le stoffe tinte di Bergamo, Brescia, Salò, Crema e Verona non potessero essere ritagliate a Rialto come quelle "bianche", cioè non tinte⁽⁵⁷⁾.

fiere adriatiche di marzo (ASV, GP, reg. 68, c. 108v). Nel 1446 Antonio Vastaverze e altri quattordici mercanti veronesi – tra cui Bartolomeo Turchi, Marco Zeno Alcenago e Zanino Miniscalchi – furono multati con due duc. per panno per non aver fatto presumibilmente transitare i tessuti per la dogana veneziana come imposto dalla legge del 1437 (AC, reg. 3649, doc. 28 lug. 1446). L'autonomia commerciale non riguardava solo le stoffe ma anche altri articoli, come lo zafferano che, comprato ad Aquileia, era condotto nel 1435 in Germania senza passare per Venezia attraverso Ravenna e Ferrara; PC1, c. 64r. Cfr. DEMO, *L'"anima"*, p. 179.

⁽⁵⁰⁾ Nel 1437 il senato decretò che appartenenti allo stato veneto, anche se in società con altri mercanti italiani, caricasse in un porto diverso da quello veneziano e su nave straniera panni di lana o di seta diretta in Levante o Romania; ASV, SM, reg. 60, c. 13r.

⁽⁵¹⁾ ASV, SM, reg. 53, c. 182v. Sulla medesima questione v. anche DEMO, *L'"anima"*, pp. 251-255 e LANARO, *I mercati*, pp. 64, 67, 71.

⁽⁵²⁾ B. COTRUGLI, *Il libro dell'arte di mercatura*, a c. di U. Tucci, Venezia 1990, p. 78.

⁽⁵³⁾ ASV, Giudici di Petizion – Terminazioni (GPTer), reg. 9, c. 110v-111v.

⁽⁵⁴⁾ LANARO, *I mercati*, p. 66. Il confronto con Verona si protrasse per quasi tutto il Cinquecento e solo nel 1581 Venezia risuci ad averla vinta; DEMO, *L'"anima"*, 254. LANARO, *I mercati*, p. 66. Nel 1520 i panni fiamminghi e tedeschi condotti a Verona e diretti alle fiere di Sottovento e di Ferrara dovevano transitare per Venezia (il dazio era di 1,5 duc. per pezza al posto del 2,5 % all'uscita e dell'1% della messetteria); ASV, CL, b. 234, c. 402, v. anche PC2, c. 121r.

⁽⁵⁵⁾ LANARO, *I mercati*, p. 71.

⁽⁵⁶⁾ PAXI, *Tariffa*, pp. 70, 73, 96.

⁽⁵⁷⁾ ASV, PC1, cc. 181r-v (5 nov. 1517). Prima del decreto per i panni bergamaschi

b) Era dunque con una riduzione dei dazi che il senato cercò di aumentare l'efficacia dei provvedimenti che imponevano il passaggio per Rialto dei tessuti del territorio. Nel 1387 si era già abolito il "quadregesimo" sui panni "facti et laborati" a Venezia, ovvero prodotti ma anche rifiniti, assieme ad ogni altro dazio straordinario d'esportazione⁽⁵⁸⁾. Nel 1402, nel periodo di apertura del mercato interno (1380-1420), i senatori affermarono che il mercato di Rialto era assai fornito anzi, per usare le loro parole, "invaso" dai panni esteri: quelli veneti e toscani, secondo il doge Mocenigo, rappresentarono circa un quarto delle importazioni italiane (66.000 unità) mentre tre quarti provenivano dalla Lombardia⁽⁵⁹⁾. Con la conquista della terraferma le esportazioni in laguna dei lanaioli veneti molto probabilmente si intensificarono ma fu quando il vento cambiò, ovvero quando intorno al 1420 si tornò ad un ferreo protezionismo, che essi apprezzarono la possibilità di continuare a vendere le loro stoffe nella capitale: i semilavorati "alti" di media e alta qualità da rifinire in laguna dovevano essere riconosciuti da un filo di canapa tessuto tra le cimose, pena il "declassamento" a panno straniero vietato, laddove per quelli "bassi" prodotti nei centri minori (saie, rasce, grisi, beretini e bianchi, friseti e altri panni "di fondaco" del valore di 4,5 ducati la pezza) non era prevista alcuna norma⁽⁶⁰⁾. Vediamo più da vicino questo aspetto con l'esempio di Treviso, Feltrina e Belluno nel periodo precedente e successivo alla conquista.

Quando Treviso cadde temporaneamente in mano a Leopoldo d'Austria (dal

tinti era previsto solo il transito e il dazio del 2% sul valore; data la tassazione troppo elevata per la comunità bergamasca, si decise di riscuotere all'entrata 4 grossi sui panni bassi e sugli alti 14 grossi, abolendo qualsiasi altro dazio, fermo restando il divieto di vendita al dettaglio delle stoffe colorate a Rialto.

⁽⁵⁸⁾ Sul mercato di Candia la presenza dei panni franceschi inizia a farsi più consistente dalla fine del Trecento (S. POLLASTRI, *Il mercato dei tessuti a Creta alla fine del XIV secolo*, "Thesaurismata" 35 (2005), pp. 105-127). Nel 1385 si prevede la tassazione del 10% già imposta nel 1373 sui panni non veneti là esportati (e nel 1388 anche a Corfù, Negroponte, Morone, Corone). Poiché continuavano a raggiungere le colonie veneziane ancora, il dazio raggiunse nel 1393 il 20% del valore; ASV, SM, reg. 40, c. 85r; reg. 39, c. 108r; reg. 42, c. 150v.

⁽⁵⁹⁾ ASV, SM, reg. 45, c. 127r; *Bilanci generali della Repubblica di Venezia*, a c. di F. Besta, Regia Commissione per la pubblicazione dei documenti finanziari della Repubblica di Venezia, serie 2, vol. 1, t. 1, Venezia 1912, p. 578: da Alessandria, Tortona e Novara si importavano 6.000 pezze (15 duc./pezza), da Pavia 3.000 (15 duc.), da Milano 4.000 (duc. 30), da Como 12.000 (15 duc.), da Monza 6.000 (15 duc.), da Brescia 5.000 (15 duc.), da Bergamo 10.000 (7 duc.), da Parma 4.000 (15 duc.). Dalle città del Vento e dalla Toscana se ne importano altre 16.000.

⁽⁶⁰⁾ M 332-347, 374; ASV, SM, reg. 52, c.196r; Inquisitore alle Arti, b. 4, f. 1407-1487 (parte del Consiglio dei X, 13 ott. 1419). Se dal 1420 fu concessa la vendita a Rialto e l'importazione dei panni del Dominio, si escluse invece il ritaglio di quelli esteri (ma non di quelli franceschi), sui quali si fece gravare un dazio più alto nel transito. Solo in casi eccezionali la Signoria concedeva sconti. Nel 1392 si permise al nunzio di Ladislao, re di Ungheria, di far transitare gratuitamente per Venezia alcuni panni di lana e auroserici lavorati a Firenze di proprietà del sovrano; ASV, SM, reg. 42, c. 90v. (anche KOHL, *The records*, n. 3300). Nel 1416 i fiorentini potevano per sei mesi far condurre i panni da Venezia a Firenze via Cesena e Ravenna, purché non fossero passati per Ferrara; SM, reg. 51, c. 148r.

1381 al 1388), i trevigiani furono colpiti da un forte dazio imposto sui loro panni esportati a Venezia, mentre mercanti di altri centri, proprio in veste di sudditi, furono in grado di chiedere e ottenere condizioni speciali e franchigie sulle stesse esportazioni come fecero dieci anni dopo gli abitanti di Conegliano e di Ceneda⁽⁶¹⁾. Analogamente, passando nel 1411 Feltre e Belluno sotto il dominio di Sigismondo di Ungheria fino al 1420, il senato fu costretto a colpire i loro lanaioli con un forte dazio di ben 20 soldi di piccoli il braccio, vale a dire 9 ducati per pezza feltrina o bellunese di 45 braccia il cui valore, secondo i dati da noi raccolti, non superava i 20 ducati⁽⁶²⁾. L'imposizione sui prodotti delle terre soggette all'imperatore venne ribadita ancora nel 1418, ma quando nel 1420 Feltre e Belluno rientrarono nei confini dello stato Veneto il senato revocò i decreti e concesse ai loro drappieri l'esportazione a Venezia con i "dazi e le gabelle consuete"⁽⁶³⁾.

Essere sudditi di Venezia implicò pertanto una tassazione di favore, e non solo durante la guerra commerciale con l'imperatore. Nel 1405, per tornare all'esempio dei veronesi, il senato non solo garantì loro piena libertà, ma concesse di trafficare col regime daziario imposto ai veneziani⁽⁶⁴⁾. Via via, anche altri drappieri e mercanti di terraferma ricevettero il medesimo trattamento: gli ultimi furono i bresciani, ai quali nel 1428 Francesco Foscari concesse di poter "emere et vendere, contrahere, distrahere, trafegare, navigare, mercari et negociari pannosque conducere et in Venetiis retalare – e importante – sicut forent in Venetiis confecti"⁽⁶⁵⁾. Nell'ottica del legislatore, quindi, i panni prodotti e lavorati a Brescia e a Venezia dovevano essere trattati allo stesso modo purché se ne potesse riconoscere chiaramente l'origine.

L'assenza di un preciso piano economico per la Terraferma, il forte senso d'indipendenza di alcuni centri e, soprattutto, il pericolo di alterare tradizionali equilibri resero non lineare la politica marciata. Se da una parte, nel 1405, vennero alleggeriti i dazi d'entrata sui prodotti di Vicenza, Bassano e Padova, un anno dopo, dall'altra, il doge Michele Steno respinse ai vicentini la richiesta di esenzione sui panni esportati in Levante per non far torto a padovani e veronesi⁽⁶⁶⁾. L'equità del trattamento tra i sudditi era d'altronde messa in difficoltà dal comportamento degli stessi veneziani. Alcuni di loro infatti, grazie agli accordi speciali stretti con le

⁽⁶¹⁾ ASV, SM, reg. 43, c. 57r.

⁽⁶²⁾ ASV, SM, reg. 49, c. 292v (copia); reg. 50, cc. 126r, 159v; Cfr. COLLODO, *La produzione tessile nel Veneto medievale*, in *Tessuti nel Veneto, Venezia e la Terraferma*, a c. di G. Ericani e P. Frattaroli, Verona 1993, p. 54.

⁽⁶³⁾ Al contrario, i veneziani che importavano stoffe feltrine e bellunesi riuscirono durante la chiusura a godere di qualche esenzione. A beneficiarne furono per esempio i fratelli Dagolin per alcuni panni feltrini nel 1414 o nello stesso anno Battista Giustinian per altre stoffe bellunesi; ASV, SM, reg. 50, cc. 126r, 136v; reg. 52, doc. 24 set. 1418; reg. 53, c. 36v. Sugli statuti dell'Arte della lana di Belluno, v. reg. 54, c. 10v (19 mar. 1421) e sulla concessione dei bellunesi di vendere panni al ritaglio a Treviso e nelle fiere trevigiane, c. 108v.

⁽⁶⁴⁾ ASV, Ufficiale della Messetteria, capitolare, b. 1 (UM), c. 47r.

⁽⁶⁵⁾ *I patti con Brescia 1252-1339*, a cura di L. Sandini, Venezia 1991, appendice, doc. 10 gen. 1428.

⁽⁶⁶⁾ ASV, SM, reg. 47, c. 22v; BORGHERINI, *L'arte della lana*, pp. 204-207 e *Relazioni dei Rettori Veneti*, pp. 42-43, 153; ZANAZZO, *L'arte della lana*, pp. 48-49.

comunità, trovarono nei mercati della terraferma un'occasione per praticare il contrabbando: recatisi a Padova, Verona, Vicenza e Treviso, per esempio, si procuravano stoffe locali da rivendere a mercanti forestieri li incontrati, evadendo così i dazi veneziani della "tratta" e della "messetteria" e mettendosi in concorrenza con gli stessi drappieri sudditi⁽⁶⁷⁾. Il governo, volendo mantenere una cauta distinzione non solo tra questi, ma anche tra cittadini veneziani "de intus" e neo cittadini veneti, stabilì nel 1409 che gli artigiani, già *cives* veneziani residenti nelle città del Dominio, non potessero godere anche della cittadinanza del centro che li ospitava né dei suoi privilegi corporativi⁽⁶⁸⁾. Nel 1414 per i panni del dominio venne imposto il versamento anticipato di solo un terzo della messetteria alla Tavola dei Lombardi⁽⁶⁹⁾. Nel 1417, a seguito di incertezze provocate da quel provvedimento, il Collegio ribadì però la validità della legge del 1387 con la quale si riducevano drasticamente i dazi sui panni del territorio⁽⁷⁰⁾.

Altri tentativi, leciti o illeciti, di sfruttare mediante tassazione i panni veneti ebbero breve respiro. Nel 1427 il doge intervenne contro alcuni doganieri che, al confine tra Padova e Vicenza, avevano arbitrariamente alzato il dazio sui prodotti vicentini esportati a Venezia⁽⁷¹⁾. Nel 1436 l'esperimento di imporre in entrata un grosso per ogni ducato (una non lieve tassa del 4%) sui panni del Dominio a favore dei lanaioli veneziani non funzionò in quanto ci si rese subito conto di come questi ultimi facessero molti più affari quando potevano importare senza balzelli pezze venete da rifinire col risultato che tre anni dopo, nel 1439, la imposizione straordinaria sui panni di Padova, Verona, Vicenza, Treviso e dei centri minori venne abrogata⁽⁷²⁾. Anzi, proprio sul versante dei dazi il senato intese soccorrere i lanifici di terraferma nei momenti difficili. Per quello vicentino, per esempio, dopo un periodo prospero tra il 1430 e il 1470, le cose iniziarono a peggiorare e nel 1476 la Dominante concesse ulteriori facilitazioni daziarie per i mercanti che importavano in laguna panni berici introdotti con la bolla dell'arte e della stadella al fine di facilitarne l'esportazione; nel 1489 il collegio dei Dodici Savi arrivò a prevedere la completa esenzione sui tessuti di Vicenza⁽⁷³⁾.

(Continua nel prossimo numero)

⁽⁶⁷⁾ ASV, UM, c. 52r. La politica commerciale liberista di quegli anni favorì l'apertura ai prodotti esteri. I forestieri importavano a Rialto panni esentati dalla messetteria; a seguito di proteste da parte veneziana, nel 1408 il senato decretò che tutti, forestieri o originari, dovevano pagare il dazio sulle stoffe ad eccezione di quelle francesche. Ancora nel 1443 molti riuscivano a spacciare in città merce destinata al solo transito; SM, reg. 48, c. 33v; reg. 59, c. 38r; UM, c. 90r; PC1, c. 13r.

⁽⁶⁸⁾ ASV, UM, c. 52r.

⁽⁶⁹⁾ ASV, SM, reg. 50, c. 159v. Già nel 1408 si riscosse la messetteria sui panni forestieri tanto in transito come al ritaglio; reg. 48, c. 33v. Si elevò inoltre dell'1,5% la tassa straordinaria imposta sulle compravendite di lana e panni effettuate tra forestieri non artigiani; reg. 51, c. 41v; UM, cc. 39v, 60r.

⁽⁷⁰⁾ ASV, Collegio Notatorio (CN), reg. 5, doc. 5 nov. 1417.

⁽⁷¹⁾ ZANAZZO, *L'arte della lana*, 56-57.

⁽⁷²⁾ ASV, SM, reg. 60, c. 174r.

⁽⁷³⁾ ZANAZZO, *L'arte della lana*, pp. 111, 120, 314.